Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 12/06/2025 n

. 759

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA A: LAVORI DI STABILIZZAZIONE VERSANTE, SITO A MERGO IN ZONA CAMPO SPORTIVO - RICHIEDENTE: UNIONE MONTANA ESINO - FRASASSI - PARERE FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 2232 del 05/05/2025, pervenuta in pari data ed assunta al protocollo al n. 17646, con cui il Comune di MERGO ha trasmesso, per conto dell'Unione Montana Esino - Frasassi, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 18357 dell'8/5/2025, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di MERGO ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso prevista per il 04/07/2025;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 21597 del 22/05/2025, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5

dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

"*che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - D.M.31.07.1985 "Valle del Fiume Esino" (c.d. Galassino).*

Gli interventi proposti riguardano i lavori per la realizzazione di lavori finalizzati alla stabilizzazione/consolidamento di un versante posto a monte di un campo sportivo comunale ubicato in Via Colli nel Comune di Mergo in cui, a seguito degli eventi alluvionali del 15 settembre 2022, si è verificato un fenomeno di colamento del terreno vegetale della scarpata sulla tribuna ed il campo sportivo stesso; strutture che vengono regolarmente utilizzate dai cittadini specialmente durante alcuni eventi estivi e che si trovano a ridosso di un'area camper comunale aperta ai turisti tutto l'anno.

I lavori interesseranno, in particolare, un tratto di scarpata avente superficie totale di circa 900 mq, così come ben rappresentato negli elaborati grafici prodotti a corredo dell'istanza (Tavola A2).

La causa del dissesto viene individuata essenzialmente in un fenomeno di erosione superficiale dovuta ad un'errata regimazione delle acque meteoriche che durante eventi di pioggia più significativi causa il dilavamento del materiale sul fondo della scarpata.

Il progetto proposto mira, pertanto, a migliorare questo aspetto mediante la realizzazione dei seguenti interventi:

- *pulizia della scarpata mediante rimozione della vegetazione presente;*
- *stabilizzazione del versante mediante rimozione dello strato superficiale per uno spessore pari a circa 50 cm;*
- *gradonatura della stessa al fine di incrementarne la stabilità ed allo stesso tempo lavorare a quote superiori e riprofilatura finale del versante con ripristino delle pendenze attuali mediante utilizzo del materiale di scavo;*
- *formazione di n. 2 ordini di palizzate vive disposti in maniera alternata costituiti da pali verticali in legno aventi diametro cm 16 infissi nel terreno per una profondità minima di 1 ml e posti ad interasse pari a 1 ml, pali orizzontali diametro cm 14 disposti in n. 4 file sovrapposte legati ai verticali con filo di ferro e vite da legno zincata diametro ø8 mm;*

- *riempimento con materiale di scavo ed inerte terroso locale e successiva messa a dimora di piante arbustive autoctone;*

- *rinverdimento del versante mediante fornitura e stesa di terreno vegetale, dove necessario, per uno spessore di almeno 15 cm, posa di rivestimento antierosivo costituito da biostuoia in fibra di paglia e cocco e piantumazione di essenze arbustive autoctone in ragione di almeno n. 2 piantine al mq;*

- *realizzazione di trincea drenante dietro al muro e tribuna in c.a. per lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte sul fondo della scarpata; l'intervento verrà eseguito mediante esecuzione di scavo a sezione obbligata, realizzazione di canaletta in calcestruzzo magro sulla quale verrà appoggiato il nuovo drenaggio costituito da tubo in PVC corrugato microfessurato diametro ø160, ghiaia e pietrisco di cava di pezzatura variabile tra mm 15 e mm 40/50 avvolti in geotessuto di filtrazione dell'acqua e separazione dei terreni di diversa granulometria;*

- *installazione di un pozzetto prefabbricato in cemento vibrato al quale verranno convogliate le acque raccolte dalla nuova trincea drenante e collegamento dello stesso alla linea di scarico esistente posta tra tribuna e campo.*

Considerato che:

- *gli interventi sono riconducibili alle tipologie di lieve entità di cui alla voce B40 "interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine" dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*

- *gli stessi si rendono necessari per la difesa delle strutture di un campo sportivo comunale che vengono regolarmente utilizzate dai cittadini ed andrà a ricostituire il profilo della scarpata erosa/franata attraverso l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; interventi che, dopo breve tempo, risulteranno completamente mimetizzati;*

- *il progetto prevede, infatti, tra le altre cose, un significativo intervento di rinverdimento contestuale alla stabilizzazione del versante, da eseguirsi mediante il posizionamento di piante arbustive autoctone quali ginestra, scotano, corniolo ed altre essenze tipiche dell'area;*

- *l'intervento non produce una variazione del complessivo effetto percettivo e scenico dell'area soggetta a tutela, al contrario consentirà il ripristino degli elementi connotanti il paesaggio e degli aspetti morfologici alterati e il recupero degli habitat e della naturalità dei luoghi.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei "LAVORI DI STABILIZZAZIONE VERSANTE", identificato al Catasto terreni al Foglio 2 part. 163-341, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico.".

CONSIDERATO che con nota prot. n. 21597 del 22/05/2025 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "*motivata proposta di accoglimento*" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di MERGO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

CONSIDERATO inoltre che, avendo la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 22/05/2025, il parere vincolante doveva essere reso entro l'11/06/2025 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

PRESO ATTO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dall'Unione Montana Esino - Frasassi nel Comune di MERGO - IN ZONA CAMPO SPORTIVO, con le

prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 "*Semplificazioni procedurali*" del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*" entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 "*Autorizzazione paesaggistica*" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*" e le ss.mm.ii,;
- il Decreto del Presidente n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio" appartenente al Settore IV;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente ai "LAVORI DI STABILIZZAZIONE VERSANTE", nel Comune di MERGO, IN ZONA CAMPO SPORTIVO, proposte come da istanza presentata dall'Unione Montana Esino - Frasassi e trasmessa dal Comune di MERGO con nota prot. n. 2232 del 05/05/2025, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. al n. 17646 del 05/05/2025, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (n. 21597 del 22/05/2025), trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata.

II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. … Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento …*".

III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado*".

IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.

V. Di dare atto che il Comune di MERGO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

VI. Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).

VII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.

VIII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.

IX. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di MERGO ed al soggetto richiedente, l'Unione Montana Esino – Frasassi.

X. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

XI. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 12/06/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Provincia di Ancona

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2025/1319